



RELAZIONE TECNICA

ENTRATE

Articolo 21 (Cessione di energia)

La norma quadro statale prevede che le Regioni possono disporre nella legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. La proposta di legge regionale si avvale di questa facoltà e **all'articolo 21** ne stabilisce l'obbligo (**comma 1**) e anche la possibilità di monetizzare il valore dell'energia ceduta gratuitamente alla Regione (comma 2).

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo è fatto sempre sulla produzione annua effettiva delle centrali di grandi derivazioni e, anche, sul prezzo di mercato dell'energia (come previsto all'art. 12 comma 1 quinquies del D. lgs. 79/99). Stimando un volume di 251.544,32 kW di potenza nominale media, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un valore dell'energia da fornire gratuitamente – o da monetizzare - pari a circa 2.700.000,00 euro (2.766.987,52 €.), ma l'importo potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

La disposizione prevede che l'energia ceduta gratuitamente alla Regione o la sua eventuale monetizzazione venga destinata per almeno il 50% a favore dei soggetti indicati nella medesima disposizione.

Il comma 2 della disposizione in esame rinvia la definizione e le eventuali modificazioni in ordine alla monetizzazione ad una deliberazione della Giunta regionale che potrebbe anche stabilire le modalità di cessione dell'energia direttamente ai soggetti assegnatari e in misura totale.

Nell'ipotesi di monetizzazione parziale o totale dell'energia prevista all'articolo 21 la previsione di una corrispondente spesa pari almeno al 50% determinerebbe comunque un saldo positivo o pari a zero sugli equilibri di bilancio.

L'eventuale entrata sarà comunque iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa solo a seguito della effettiva cessione dell'energia da parte dei concessionari. Nell'impossibilità di poter quantificare fin d'ora tale entrata, al comma 4 dell'articolo 27 della presente legge (norma finanziaria) viene comunque disposta l'imputazione nel bilancio delle somme in oggetto ai fini della loro futura iscrizione.

Articolo 23

L'articolo 23, disciplina il canone a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, in applicazione e in coerenza a quanto disposto dalla richiamata normativa statale.

Il canone viene applicato **a decorrere dall'anno 2023** ed è costituito da **una componente fissa e una variabile (art. 23, comma 1).**



- **canone fisso (art. 23, comma 2):** la norma prevede che tale componente venga fissata a un importo di **42,00 € per kW**. Tale importo, che attualmente è pari a 32,63 € per kW (33,12 considerando l'adeguamento al tasso inflazione programmato per il 2022), si colloca in una fascia intermedia rispetto ai canoni applicati da altre Regioni. Occorre inoltre tenere presente che il comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede, fra l'altro, che *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”*.

Tale livello della componente fissa del canone, considerando che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, consente di stimare un ammontare di entrate **pari ad euro 10.564.861,44**. Il canone fisso nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 23 decorre dal 2023 e il comma 9 del medesimo articolo stabilisce le scadenze per il suo pagamento in due rate di pari importo, al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno. Tenuto conto che nel bilancio vigente le entrate già previste annualmente per i canoni di cui alla presente legge sono pari ad **euro 8.331.147,88**, dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 23 deriva, a regime, una maggiore entrata per il bilancio regionale annualmente stimata pari ad un importo massimo di **euro 2.233.713,56**. Per l'anno 2023, il successivo **articolo 26** (Disposizioni transitorie finali) prevede, **al comma 6**, che fino all'entrata in vigore della presente legge il canone dovuto è pari al canone fisso determinato sulla base delle disposizioni regionali previgenti. Successivamente all'entrata in vigore della legge e fino al termine dell'anno 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ovvero le misure delle componenti del canone previste ai commi 2, 3 e 5 calcolate sulla base dei giorni effettivi.

Nel presupposto che il presente DDL entri in vigore, prudenzialmente, **dal 1 marzo 2023**, la maggiore entrata derivante per effetto del comma 2 dell'articolo 23, è quantificata **per l'anno 2023 in euro 1.861.427,97 (rapportata a 10 mesi)**. Infatti, applicando la misura del canone vigente per i primi due mesi (euro 33,12 a Kw) e la nuova misura della componente fissa per 10 mesi (euro 42,00 a Kw) **le entrate complessive derivanti dalla componente fissa dei canoni per l'anno 2023 sono stimate e quantificate in euro 10.192.575,85**.

- **canone variabile (art. 23 commi 3 e 10):** viene prevista, a decorrere dal 2023, una componente variabile da calcolare come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto della energia fornita alla regione ai sensi del medesimo comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo come sopra determinato e costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, **non inferiore al 2,5% del valore del ricavo** espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. All'articolo 26, comma 3 del DDL viene stabilito che, nelle more della Deliberazione della Giunta regionale, si applica la percentuale minima del 2,5%. Il comma 10 dell'articolo 23 stabilisce che la componente variabile del canone deve essere corrisposta a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, **con riferimento ai ricavi relativi all'anno precedente**. L'importo di tale componente è di difficile definizione in via preventiva, dal momento che è determinato sulla produzione annua effettiva a consuntivo delle centrali di grandi derivazioni e il prezzo di mercato dell'energia (art. 12 comma 1 quinquies del D. lgs. 79/99). Considerando cautelativamente



n. 6 mesi (4.380 ore) di produzione, 251.544,32 kW di potenza nominale media, un rendimento dell'80% e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare prudenzialmente, a regime, un importo annuo pari ad **euro 1.046.424,37**. Per il 2024, tenuto conto della disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 26, poiché il calcolo viene effettuato sui ricavi relativi a 10 mesi (nell'ipotesi di entrata in vigore della legge nel mese di marzo) la maggiore entrata prevista **per il 2024** viene prudenzialmente **quantificata in euro 872.020,31 (rapportata a 10 mesi)**.

- **Il comma 5 dell'articolo 23 prevede un canone aggiuntivo a carico dei concessionari uscenti** per gli impianti che hanno la concessione già scaduta. Tale canone aggiuntivo viene fissato, in analogia ad altre Regioni, in misura pari a 30,00 € per kW. Tale canone non verrà più applicato una volta espletate ed aggiudicate le gare per il rinnovo della concessione. Ad oggi le concessioni scadute sono due e hanno una potenza pari a 13.039,20 kW, pertanto si stima una componente aggiuntiva del canone pari ad **euro 391.176,00**. Tale disposizione determina una maggiore entrata nel bilancio regionale **solo per gli anni 2023 - 2024 e 2025**, periodo stimato per l'aggiudicazione delle concessioni scadute.

Inoltre, per l'anno 2023, tenendo conto che anche per questa componente del canone viene prevista l'applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge, la maggiore entrata viene quantificata, **rapportata a 10 mesi, in euro 325.980,00**.

SPESE

Articolo 3, commi 3 e 4

Tali disposizioni disciplinano l'ipotesi in cui per l'assegnazione della concessione risultasse necessaria l'acquisizione di beni non direttamente connessi o non funzionali alla concessione e diversi da quelli già previsti al comma 1 del medesimo articolo. Tale ipotesi viene prevista solo al fine di regolamentarne le procedure. Al ricorrere di tale ipotesi, le eventuali spese derivanti da tali acquisizioni saranno finanziate nel bilancio annuale con risorse di carattere non ricorrente e con specifica autorizzazione di spesa. Nell'impossibilità di procedere preventivamente alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in oggetto, si ritiene che la loro quantificazione e contestuale copertura finanziaria è effettuata al momento dell'adozione dei provvedimenti normativi autorizzatori nel bilancio di riferimento, qualora ricorra l'ipotesi in oggetto.

Art. 23

Le disposizioni di cui **ai commi 7 e 8 dell'articolo 23** prevedono la possibilità per la Giunta regionale di stipulare intese o accordi per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Da tali disposizioni non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto tali dati sarebbero forniti gratuitamente ai fini del calcolo della parte variabile del canone.

L'articolo 23, comma 12 prevede che, a decorrere dal 2023, una quota pari al 5% della componente fissa dei canoni di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, previsti in bilancio, venga destinata annualmente al finanziamento delle attività di predisposizione e gestione del Piano regionale di tutela delle acque, nonché delle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Si stima che le somme a tali fini destinate, potranno essere utilizzate entro il limite di euro 188.000,00 per misure di ripristino delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e superfici sotterranee e quindi per investimenti, mentre le restanti somme saranno utilizzate per spese



correnti relative a studi e analisi finalizzate alla tutela dei corpi idrici e in minima parte per le spese afferenti le attività amministrative di accertamento e riscossione dei canoni.

Tale disposizione determina, a decorrere dal 2023, maggiori spese a carico del bilancio regionale stimate complessivamente nell'importo massimo di euro **528.243,07** (5,00% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.564.861,44). Per semplificare, la previsione e la gestione delle spese in oggetto, la spesa stimata complessivamente in euro **528.243,07** viene arrotondata per difetto in euro **528.000,00**.

Per l'anno 2023, tenuto conto delle entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate alla luce della norma transitoria di cui all'articolo 26, comma 6, la suddetta spesa viene quantificata in euro **510.000,00** (5% di euro 10.192.575,85).

Le spese in esame sono imputate alla Missione 09, Programma 06, di cui euro 188.000,00 al Titolo 2 per le spese di investimento e la restante parte per spese correnti. A seguito dell'approvazione della legge saranno istituiti i necessari capitoli di spesa.

Art. 23-bis (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione).

L'articolo **23-bis** prevede che, a decorrere dal 2024, con legge regionale di approvazione del bilancio, un importo pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni previsti annualmente in bilancio è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione, attraverso la realizzazione, da parte degli stessi Comuni, di progetti o programmi negli ambiti di intervento indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo in esame.

Tale disposizione recepisce nella presente legge quanto già disposto dalla vigente norma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/12/2021, n.18 che autorizza la Giunta regionale a destinare annualmente, a decorrere dal 2022, una quota pari a euro 1.600.000,00 - delle risorse rivenienti dai canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche - a favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

L'articolo inserito nella presente legge ripropone la medesima disciplina incrementando, però, le risorse destinate ai Comuni interessati. Il 35% della componente dei canoni fissi, di cui al comma 2 dell'articolo 23 della presente legge corrisponde, infatti, sulla base delle stime soprariportate, ad una spesa massima di euro **3.697.701,50** (35% delle entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni quantificate a regime in complessivi euro 10.564.861,44 sulla base dei kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche). Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese in oggetto, la quantificazione della spesa viene arrotondata per difetto in euro **3.697.000,00**. Considerato che la spesa di 1.600.000,00 è già prevista nel triennio del bilancio regionale 2023-2025 a copertura dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021, la disposizione di cui all'articolo **23-bis** determina, a decorrere dal 2024, una **maggiore spesa** a carico del bilancio regionale di euro **2.097.000,00**.

Il comma **3** dell'articolo in esame revoca, a decorrere dall'anno 2024, le precedenti autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 3 della l.r. n. 18/2021 di complessivi euro 1.600.000,00.

Per gli anni 2024 e 2025 la copertura finanziaria della spesa di euro 3.697.000,00 è assicurata, pertanto, per l'importo di euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della l.r. n. 18/2021 e per l'importo di euro 2.097.000,00 dalle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di cui alla presente legge. Per gli anni successivi la spesa è finanziata dalla corrispondente entrata di cui al comma 2 dell'articolo 23.

La spesa complessivamente autorizzata a decorrere dal 2024, stimata nell'importo massimo di euro 3.697.000,00 è ripartita tra i diversi ambiti di intervento previsti alle lettere a), b), c) e d) del



comma 1 dell'articolo **23-bis** e viene imputata nei seguenti stanziamenti del bilancio regionale, come previsto al comma 2 dell'articolo 27 (norma finanziaria) della presente legge:

- a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";
- c) per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

L'impegno di tali spese è subordinato al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate (comma 3 del successivo articolo 27).

Inoltre, al comma 4 dell'articolo 27, viene prevista la possibilità che, negli anni successivi, con legge di approvazione del bilancio regionale, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa autorizzata di euro 3.697.000,00 a favore dei Comuni, possano essere rideterminate le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c) e d) tenendo conto degli effettivi interventi programmati nei territori interessati.

Articolo 27 (Norma finanziaria)

Al comma 1 viene prevista l'iscrizione in bilancio delle entrate rivenienti dai canoni di cui alla presente legge al Titolo 3, Tipologia 0100, (capitolo 00220_E "*Canoni derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico-art.86, d.lgs.31/03/98 n.112*") del Bilancio di Previsione 2023-2025 e successivi. In tale capitolo affluiscono le entrate derivanti da tutti i canoni del demanio idrico a fronte dei quali, a legislazione vigente, quelli relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui alla presente legge rappresentano circa il 76%. La norma prevede, inoltre, che con legge di variazione o di approvazione del bilancio di previsione regionale le previsioni delle entrate in oggetto vengano adeguate sulla base dell'andamento effettivo delle stesse.

Al comma 2 viene autorizzata a decorrere dal 2024 la spesa derivante da quanto disposto all'articolo **23-bis**, stimata, sulla base dei Kw di potenza oggetto di concessione, nell'importo massimo di euro 3.697.000,00. Tale spesa, finalizzata agli interventi di sviluppo e valorizzazione dei territori interessati, viene imputata in bilancio tenendo conto degli ambiti di intervento previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo **23-bis**.

Al comma 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale spesa è assicurata per gli anni 2024 e 2025 per l'importo di euro 1.600.000,00 dagli stanziamenti già disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento della precedente autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della l.r. n.18/2021 che viene revocata con la presente legge, e per euro 2.097.000,00 dalle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge.

Il comma 4 dell'articolo 27 dispone che l'impegno delle spese autorizzate al precedente comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.

Il comma 5 dell'articolo 27 rinvia alla legge di bilancio regionale, per una eventuale diversa ripartizione delle spese di cui al precedente comma 2 tra gli stanziamenti riconducibili ai diversi ambiti di intervento, fermo restando l'ammontare massimo della spesa complessiva autorizzata di euro 3.697.000,00. Tale disposizione consente di destinare le risorse complessivamente attribuite ai Comuni sulla base degli interventi di valorizzazione programmati annualmente.

Al comma 6, a decorrere dal 2023, a valere sulle entrate previste con la presente legge, viene autorizzata la spesa derivante da quanto disposto al comma 12 dell'articolo 23, stimata in euro 510.000,00 per il 2023 e in euro 528.000,00 per gli anni successivi. Tale spesa, per le finalità disposte al comma 12 dell'articolo 23, viene imputata alla Missione 09, Programma 06 del bilancio



Il dirigente

regionale, prevedendo che l'importo di euro 188.000,00 sia destinato a spese di investimento e il restante importo a spese correnti.

Al successivo comma 7, viene prevista la possibilità che tale ripartizione, tra spese correnti e spese di investimento, fermo restando l'importo massimo della spesa autorizzata al comma 6, venga rideterminata con legge di approvazione del bilancio, tenendo conto delle effettive esigenze di programmazione degli interventi.

Al comma 8 viene disposta l'allocazione in bilancio delle eventuali entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 21. La cessione a titolo gratuito dell'energia o l'eventuale sua monetizzazione è destinata ad essere utilizzata almeno per il 50% per finalità pubbliche quindi l'iscrizione in bilancio di tali risorse determina l'iscrizione di un'entrata e della corrispondente spesa con effetti comunque positivi o neutri sul bilancio regionale. L'iscrizione in bilancio viene effettuata per cassa, nell'esercizio in cui si realizza l'eventuale introito delle risorse in oggetto, in appositi capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione.

Al comma 9 viene disposto che tutte le attività per le procedure di gara, per le attività di controllo e di valutazione previste nella presente legge devono essere espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tale disposizione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, assicura che le disposizioni della presente legge che prevedono le attività ivi richiamate non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Di seguito si riporta la Tabella riepilogativa degli effetti finanziari del DDL.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

	NORME	MORFOLOGIA	NATURA	DISPOSIZIONE DDL		QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
ENTRATE	ART. 23	RICORRENTE	C	ART. 23, c. 2	COMPONENTE FISSA CANONE DI CONCESSIONE	10.192.575,85	10.564.861,44	10.564.861,44	1.861.427,97	2.233.713,56	2.233.713,56	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
		RICORRENTE	C	ART. 23, c. 3	COMPONENTE VARIABILE CANONE DI CONCESSIONE	0,00	872.020,31	1.046.424,37	0,00	872.020,31	1.046.424,37	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
		RICORRENTE	C	ART. 23, c. 5	COMPONENTE AGGIUNTIVA CANONE DI CONCESSIONE	325.980,00	391.176,00	391.176,00	325.980,00	391.176,00	391.176,00	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
					totale entrata	10.518.555,85	11.828.057,75	12.002.461,81	2.187.407,97	3.496.909,87	3.671.313,93			
SPESA	ART. 23	RICORRENTE	C	ART. 23, c. 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	322.000,00	340.000,00	340.000,00	322.000,00	340.000,00	340.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1
		RICORRENTE	K	ART. 23, c. 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2
	ART. 23-bis DDL	RICORRENTE	C	ART. 23-bis c. 1	35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00		MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1
		RICORRENTE	K	ART. 23-bis c. 1	35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00		MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
		RICORRENTE	C	ART.23-bis, c. 3	Revoca autorizzazione di spesa art. 3, l.r.n.18/2021					-800.000,00	-800.000,00		MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1
		RICORRENTE	K	ART.23-bis, c. 3	Revoca autorizzazione di spesa art. 3, l.r.n.18/2021					-800.000,00	-800.000,00		MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
					totale spesa	510.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	510.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00			
	Saldo netto								1.677.407,97	871.909,87	1.046.313,93			



Norma finanziaria aggiornata

APPROVATO

Art. 27
(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritte al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2023-2025 e successivi. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.
2. A decorrere dal 2024, per le finalità di quanto disposto all'articolo 23-bis, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000, da imputare:
 - a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";
 - b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";
 - c) per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
 - d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".
3. Per gli anni 2024 e 2025 agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto ad euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis e quanto ad euro 2.097.000,00 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge.
4. L'impegno delle somme di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.
5. Con legge di approvazione del bilancio di previsione, le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 possono essere rideterminate fermo restando la spesa complessiva autorizzata al comma 1 dell'articolo 23-bis.
6. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di cui all'articolo 23, comma 12, stimata in euro 510.000,00 per l'anno 2023 e in euro 528.000,00 per gli anni successivi, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, di cui euro 188.000,00 per spese di investimento e il restante importo per spese correnti.
7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione l'imputazione a spese di investimento o spese correnti di quanto autorizzato al precedente comma 6 può essere rideterminata tenendo conto degli interventi da realizzare.
8. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio regionale di previsione.

9. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.